

## **"Omissis"**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

T.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi avverso la sentenza del tribunale di Roma in data 11.6.2011, che ha rigettato l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi dallo stesso proposta in relazione alle cartelle esattoriali emesse a seguito di infrazioni al codice della strada.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con i primi due motivi il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per omessa motivazione e per violazione del modello previsto dall'art. 281 sexies c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4).

Le censure sono fondate per le ragioni che seguono.

I dati processuali rilevanti e incontrovertibili sono i seguenti: la causa espressamente fu definita ex art. 281 sexies c.p.c., il dispositivo della sentenza venne letto in udienza, la motivazione non venne esposta contestualmente ma depositata due giorni dopo.

Il ricorrente parla di abnormità della fattispecie per poi precisare il motivo come "nullità della sentenza per violazione del modello previsto dall'art. 281 sexies c.p.p."

Va innanzitutto esclusa l'ipotesi dell'abnormità.

Non ogni difformità dal modello legale genera abnormità.

L'atto processuale è riconoscibile come sentenza e produce gli effetti tipici delle sentenze e non crea nessuna situazione di stallo processuale.

Pertanto, non può parlarsi di abnormità nè sotto il profilo strutturale nè sotto il profilo funzionale.

Eliminato tale equivoco, occorre vedere se la sentenza certamente non conforme al tipo di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - può farsi rientrare nel tipo ordinario di sentenza.

Tale operazione concettuale trova un ostacolo in un argomento insormontabile: il dispositivo è stato letto in udienza.

La parte essenziale della sentenza è il dispositivo.

La sentenza può esistere senza motivazione, non può esistere senza dispositivo.

Pertanto, i tipi di sentenza (ordinario o ex art. 281 sexies c.p.c.) vanno determinati in base al dispositivo: se letto in udienza o depositato in cancelleria.

Invece, ai fini della definizione del tipo di sentenza non conta la motivazione (se letta in udienza o depositata successivamente).

Tale conclusione è intrinsecamente coerente ed è congruente con i dati normativi.

Gli effetti della sentenza si producono al momento della pubblicazione del dispositivo, ed è in quel momento che si consuma il potere decisorio del giudice.

Da questa conclusione derivano alcune inferenze giuridiche.

Una sentenza invalida ex art. 281 sexies c.p.c., non può convertirsi in una sentenza valida secondo il modello ordinario.

L'assoluta eterogeneità dei modelli preclude questa operazione interpretativa. Oltretutto, neppure in questo modo si potrebbe affermare la validità della sentenza, posto che la difformità rispetto al modello ordinario di sentenza sarebbe ugualmente vistosa.

La seconda inferenza ci porta direttamente alle conclusioni dell'argomento: la sentenza impugnata è suscettibile sotto il tipo dell'art. 281 sexies c.p.c., ma presenta una difformità strutturale che la rende invalida.

Infatti, un elemento strutturale indefettibile della sentenza ex 281 sexies cpc è la contestualità tra dispositivo letto in udienza e motivazione.

Questa contestualità nell'intento del legislatore è tradottosi in una norma di agevole interpretazione quale appunto quella dell'art. 281 sexies c.p.c. - significa che con la lettura del dispositivo il giudice ha consumato non solo il suo potere decisorio, ma anche quello motivazionale.

In altri termini, in base alla norma citata, il giudice può motivare solo contestualmente. Se lo fa successivamente la sua motivazione è irricevibile e pertanto irrilevante, in quanto estranea alla struttura dell'atto processuale ormai compiuto.

In definitiva, il caso in esame non va inquadrato né nell'atto abnorme, né in una sentenza di tipo ordinario comunque difforme da tale modello.

Va invece inquadrata nel tipo di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., nulla per mancanza strutturale (potremmo dire, grafica) di motivazione.

Gli ulteriori motivi restano assorbiti.

La sentenza è, dunque, cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rimessa per nuovo esame al Tribunale di Grosseto in persona di diverso magistrato.

Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.

**P.Q.M.**

Accoglie i primi due motivi. Dichiara assorbiti gli altri. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Grosseto in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 9 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2015